



UNIVERSITA' DI TRIESTE: ACCORDO STRALCIO SULLA PRODUTTIVITA' 2006

Trieste, 14/03/2007

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO SUI CRITERI DI UTILIZZO DEL
FONDOPER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA ED INDIVIDUALE**

ANNO 2006

A seguito della contrattazione collettiva integrativa svoltasi nei 22 giugno 2005, 14.12.2005 e 16 marzo 2006 e 10 luglio 2006, ed alla sottoscrizione della preintesa sul presente contratto effettuata il giorno 22 febbraio 2007; a seguito inoltre del parere favorevole espresso in data 27 febbraio 2007 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio (art.5, comma 3 CCNL 9.8.2000), nonché all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione alla Parte Pubblica alla sottoscrizione del presente Contratto collettivo integrativo (delibera di data 28 febbraio 2007) in data _____ le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo integrativo stralcio riguardante i criteri di utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale per l'anno 2006 di cui agli artt. 67 e 68 del previgente CCNL 9.8.2000, relativo al personale dell'Università degli Studi di Trieste, a completamento ed integrazione del Contratto collettivo integrativo stipulato in data 28.9.2006, come di seguito indicato:

PREMESSA

Considerato che:

1. sono stati già determinati i criteri di conferimento di posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità, nonché di specifici, qualificati incarichi di

responsabilità amministrative e tecniche – ex art. 63 CCNL 9.8.2000, nonché quelli generali relativi alla correlazione a detti incarichi della relativa indennità accessoria;

2. la procedura di Progressione economica orizzontale, essendo a cadenza biennale, non viene attivata per l'anno 2006;
3. l'importo di Euro 756.110,51 (corrispondente ad Euro 939.089,25 comprensivi degli oneri a carico Ente- più Euro 64.269,39 di IRAP), destinato alle Procedure di progressione economica orizzontali degli anni 2001, 2003 e 2005 è stato trasferito permanentemente dal fondo ex art. 67 nel capitolo stipendi (come previsto dall'art. 68, comma 3 CCNL 9.8.2000).
4. viene pertanto definita in Euro 505.791,73 (corrispondente ad Euro 628.193,32 comprensiva di oneri a carico Ente, più Euro 42.992,30 di IRAP) la restante consistenza del fondo ex art. 67 dell'anno 2006, comprensiva dell'integrazione ex c. 4 art.67;

Tutto ciò premesso, si concordano i seguenti criteri:

ART. 1 – COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DI COMPITI CHE COMPORTANO ONERI, RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

- indennità di turno maggiorata - Euro 5,16 rapportate alle turnazioni effettuate;
- open- space (al personale delle Sezioni: Affari Generali del Personale, Personale Docente, Personale Tecnico-Amministrativo e Stipendi e Fiscalità operante in ambiente "open-space"): Euro 1,30 - rapportate alle giornate di presenza nel periodo;
- indennità di rischio di cui al D.P.R. 146/75, con il raddoppio delle quote tabellari - Euro 0,83/ Euro 0,93/ecc. (a seconda del gruppo di rischio, a giornata di esposizione);
- sportello (al personale della Sezione Didattica, del Servizio Bibliotecario di Ateneo, al personale "ex Uff. Erasmus"): Euro 2,60- rapportate alle giornate di effettuazione dell'attività;
- indennità per il servizio postale (limitatamente al personale incaricato della distribuzione della posta a sedi decentrate): Euro 1,80 - rapportate alle giornate di effettuazione dell'attività;
- integrazione della diaria giornaliera al personale in missione su navi, escluse le

missioni relative al Progetto Antartide, qualora la situazione si verifichi, fino alla concorrenza di Euro 15,50.

Viene confermato l'accordo di escludere dal riparto delle indennità di cui al presente articolo il personale: giuridicamente in servizio per meno di 15 giorni;

- con assenze superiori al 51% nel periodo 1.1.2006 – 31.12.2006 (esclusi il periodo di astensione obbligatoria ex L.1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni, le assenze dovute ad infortunio e le assenze di cui all'art.34, comma 14 del CCNL 9.8.2000);

Le Parti concordano infine di prendere a base per i conteggi di riparto un numero di 221 giorni di presenza nell'anno – o proporzionali se la presenza giuridica è inferiore all'anno. Il trattamento accessorio previsto dal presente articolo, a favore del personale con rapporto di lavoro a part-time, viene riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

ART. 2 – COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Nell'ambito della produttività collettiva, parte delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 1998/2001- è utilizzata per le finalità di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 68 seguente, a copertura di quanto erogato mensilmente nel 2006 a titolo di indennità di rientro, in riconoscimento del merito e dell'impegno, qualitativo e quantitativo, registrato per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività delle varie strutture dell'Ateneo, con particolare riferimento a quanto consegue alle revisioni dei sistemi informativi in atto riguardanti il protocollo informatizzato, la riforma delle carriere degli studenti, i servizi al pubblico nelle biblioteche, nonché i processi di riorganizzazione delle strutture amministrative. In particolare, già a partire dall'anno 2005 è stato introdotto uno strumento di gestione per obiettivi delle attività amministrative con lo scopo di coordinare e indirizzare l'operato degli uffici al miglioramento delle performance complessive. Lo strumento ha introdotto metodi di lavoro caratterizzati dall'orientamento al risultato e basati su logiche di programmazione e controllo che hanno richiesto un impegno notevole degli uffici amministrativi nell'apprendimento e nella successiva implementazione dei nuovi contenuti.

Detto trattamento economico accessorio viene corrisposto in ragione di Euro 5,41 a rientro.

ART. 3 – INDENNITA' DI RESPONSABILITA "EX ART. 63" CCNL 9.8.2000

Viene confermata l'erogazione dell'indennità di responsabilità al personale di cat. C e D con i criteri precedentemente concordati riguardanti il conferimento di posizioni organizzative e

funzioni specialistiche e di responsabilità, nonché di specifici, qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche – contemplati dall'art. 63 del CCNL sopra citato, nonché quelli generali relativi alla correlazione a detti incarichi della relativa indennità accessoria. Detta indennità, in relazione al personale con rapporto di lavoro a part-time al 50% ed al personale a part-time con incarico comportante svolgimento di funzioni specialistiche, viene riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

ART. 4 – INDENNITA' DI MANSIONE PERSONALE CENTRALINISTA NON VEDENTE

Ai sensi dell'art. 9, Legge n. 113/1985 è corrisposta un'indennità di mansione giornaliera pari a € 4,52 lorde giornaliere.

L'indennità è corrisposta, per legge, anche nel caso di assenza per ferie e malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.